

MOZIONE

Contrastare la tariffa transitoria proposta dall'Agenzia della energia elettrica e gas.

IL Consiglio Comunale di Pisa

Premesso che:

- la Corte Costituzionale ha motivato l'ammissibilità dei Referendum del 12 e 13 giugno 2011 valutando con Sentenza (n°26 del 26 gennaio 2011) che, nel caso di annullamento del comma relativo alla *“adeguata remunerazione del capitale investito”*, stabilita in maniera forfettaria pari al 7% , la legislazione residua sarebbe stata immediatamente applicabile e rispettosa delle Direttive comunitarie in fatto di copertura di tutti i costi del servizio idrico;
- successivamente, il Parere del Consiglio di Stato (sez. II n° 267/2013 del 25 gennaio 2013) ha riaffermato quanto già il Capo dello Stato aveva promulgato: che a partire dal 18 luglio 2011 (D.P.R. n°116) nelle tariffe dell'acqua non dovesse essere più conteggiata la rendita abrogata con i Referendum;
- Il TAR Toscana con sentenza n. 436/2013, depositata il 21 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato dal Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua: le tariffe presentate dai gestori dopo il referendum sono illegittime in quanto comprendono ancora la *“remunerazione del capitale investito”* abolita dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, quando la maggioranza del popolo italiano ha dichiarato di volere *“escludere la logica del profitto dal governo dell'acqua”* (così la Corte Costituzionale nella sentenza di ammissione del quesito referendario).
- la legislazione di derivazione europea (Direttiva 2000/60/Ce), impone il rispetto del principio che tutti i costi del Servizio Idrico, compresi gli interessi passivi sui capitali presi in prestito per investimenti nel settore, siano a carico dei beneficiari del servizio stesso, ma non prevede che siano garantiti ai gestori rendite

parassitarie o altri profitti;

Considerata l'ostinazione, in questi ultimi due anni e mezzo, con cui gli ATO, i Governi e l'Agenzia per l'energia elettrica, gas, incaricata dai Governi di fissare i criteri del calcolo della tariffa, non hanno voluto dare applicazione all'esito dei Referendum;

Visto il Ricorso presentato al TAR della Lombardia dal Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua e da Federconsumatori contro quanto ha deciso la suddetta Agenzia con la Deliberazione n° 585 del 28 dicembre 2012, che fissa i criteri per la tariffa transitoria, valida fino a tutto il 2013;

Essendosi reso necessario rammentare che:

- non si possono confondere, come ha fatto la suddetta Agenzia, i costi realmente sostenuti dai gestori del Servizio, documentati con fatture e posti a bilancio consultivo, con costi presunti, ipotetici, calcolati ad arte e mai sostenuti, ma concepiti solo per incrementare le entrate e per premiare i soggetti gestori privati;
- conteggiare tra i costi finanziari spese non sostenute serve solo a reintrodurre una rendita monopolista ai soggetti privati, che i Referendum hanno voluto escludere;
- la suddetta Sentenza della Corte Costituzionale ha chiaramente spiegato, ritenendolo legittimo e ammissibile, che i Referendum proposti dal Forum dell'Acqua miravano a “*rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua*”;
- i soggetti privati che si sono candidati a gestori del servizio, documentando e vantando professionalità competitive a livello europeo, non possono oggi pretendere, di coprire le loro ipotetiche incapacità, con una presunta e non reale polizza assicurativa per coprire i rischi d'impresa; in tal modo otterrebbero una rendita parassitaria e illegittima;
- i soggetti privati gestori del Servizio, non possono pretendere un saggio d'interesse stabilito a priori dall'Agenzia, e superiore agli interessi sui mutui bancari o ai tassi agevolati per i finanziamenti dello Stato, perché in tal modo otterrebbero un'altra rendita parassitaria e illegittima;
- i soggetti privati gestori del Servizio non possono pretendere, come invece l'Agenzia vorrebbe, di includere tra i costi anche le quote di ammortamento di investimenti realizzati con contributi a fondo perduto elargiti dallo Stato o da Enti vari, perché otterrebbero un'altra rendita;
- È illegittima la costituzione di un fondo, da affidare ai gestori privati, per destinarlo agli investimenti futuri, perché con la tariffa si devono coprire, (art.154

del D.Lgl. 152/2006) solo ed esclusivamente le spese sostenute;

- E' illegittima l' applicazione retroattiva della delibera, che pur essendo adottata nel dicembre 2012 pretende di valere anche per i mesi precedenti, violando il contratto con i privati cittadini, i quali si troverebbero a pagare per consumi già effettuati sulla base di tariffe precedentemente pattuite, ancora in dispregio del principio che il prezzo di un servizio non può essere applicato retroattivamente a scelte di consumo già effettuate.

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a prendere posizione contraria alla delibera n° 585 del 28 dicembre 2012, della Agenzia dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, per le evidenti violazioni della legalità contenute nella stessa;
- a denunciare al Prefetto, e nelle altre sedi idonee, l'omissione dell'onere di vigilanza operato da parte dei Governi italiani a danno dei cittadini e a favore dei gestori privati del Servizio Idrico, in dispregio del risultato dei Referendum del giugno 2011;
- a prendere posizione contraria al nuovo metodo tariffario deliberato dall'AEEG, in tutte le sedi in cui il Comune è chiamato a formulare pareri e decisioni in merito al Servizio Idrico, in particolare nelle Conferenze dei Sindaci e nell'Assemblea Idrica Toscana.

Pisa 25.03.2013

Carlo Scaramuzzino
Sandro Modafferi
Consiglieri Comunali SEL